

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Il presente regolamento, disciplina i criteri di accesso e le modalità di erogazione dei contributi destinati all'integrazione economica per il pagamento della retta di ricovero di cittadini in situazioni di fragilità, in situazione di autosufficienza o parziale autosufficienza, in rispondenza alle linee di intervento dell'art. 6 comma 4, della legge 328/2000 e dell'art. 39 della L.R. 1/2004, sul territorio del Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.).

ARTICOLO 2

(Principi generali e finalità)

Le finalità istituzionali del Consorzio ribadiscono l'importanza e il privilegio di servizi e interventi atti a permettere alle persone residenti, in particolare anziani, ancorchè fragili, la permanenza nel loro ambiente familiare e sociale.

L'inserimento del soggetto in struttura residenziale avviene dopo attenta valutazione da parte dell'Assistente Sociale di territorio in merito all'impossibilità del cittadino - richiedente di rimanere al proprio domicilio.

Laddove l'istituzionalizzazione risulti inevitabile e si presenti come intervento idoneo a rispondere ai bisogni socio-sanitari della persona, occorre garantire la fruibilità di questa risorsa anche a coloro il cui reddito non consenta di sostenere in toto il pagamento della retta assistenziale prevista.

Il contributo denominato "*Integrazione rette in strutture residenziali*" è un intervento finalizzato a coprire in toto o in parte il pagamento della retta di permanenza presso strutture di accoglienza (residenziali e semiresidenziali), qualora la situazione reddituale e patrimoniale dell'interessato e degli aventi l'obbligo agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e 437 C.C., non consenta di farsi carico totalmente della retta stessa.

ARTICOLO 3

(Destinatari)

I destinatari dell'intervento di integrazione retta sono le persone fragili (adulti e anziani) residenti sul territorio del C.S.S.M. e privi di rete familiare in grado di provvedere, per le quali, verificata l'impraticabilità e/o l'insufficienza di altri interventi di carattere domiciliare, sia necessario l'inserimento nelle strutture socio-assistenziali. L'inserimento deve essere promosso dal servizio sociale sulla base della valutazione professionale dell'Assistente Sociale che ritenga tale intervento idoneo a rispondere alle esigenze della persona.

I richiedenti devono essere residenti in uno dei Comuni afferenti al Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), oppure, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000, lo devono essere stati prima del ricovero presso strutture residenziali autorizzate al funzionamento, secondo la normativa statale e regionale vigente in materia.

ARTICOLO 4 *(Modalità di accesso alla prestazione)*

Le persone interessate devono presentare domanda all'Assistente sociale territorialmente competente presso le rispettive sedi di servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D.lgs n.130/2000 e relativi decreti attuativi, relativa all'intero nucleo familiare;
- b) Certificazioni relative a:
 - Modello OBIS M rilasciato dall'INPS e/o modello corrispondente rilasciato da altro Ente pagatore per l'anno in corso, comprensivi di tutti i redditi esenti ai fini fiscali (invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensione sociale, rendite INAIL, ecc..).
- c) Dichiarazione relativa a:
 - Donazioni o vendite di beni personali relativamente al quinquennio precedente, con indicazione dei relativi valori;
 - Presenza o meno di parenti tenuti agli alimenti (artt. 433-437-438 C.C.).

ARTICOLO 5 *(Esclusione all'integrazione)*

Sono causa di esclusione dall'intervento di integrazione della retta:

- Reddito che consenta il pagamento della retta;
- Proprietà di beni immobili, esclusa l'abitazione di residenza del richiedente solo se utilizzata dal coniuge o da persona stabilmente convivente.

Esclude altresì la fruizione dell'integrazione retta l'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi.

Ai fini del comma precedente la dimostrazione dell'impossibilità a provvedere al pagamento della retta dovrà avvenire attraverso la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica dei soggetti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C.)

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione e/o con atto dirigenziale vengono definiti i criteri per l'eventuale compartecipazione dei parenti tenuti agli alimenti.

ARTICOLO 6 *(Situazione economica – riferimenti soggettivi e criteri per la valutazione)*

Per definire l'entità della compartecipazione del cittadino al costo della retta si valuta la situazione economica del nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi Dlgs 130/2000.

ARTICOLO 7 *(Determinazione situazione economica del beneficiario)*

Per valutare redditi e beni del nucleo familiare che richiede il contributo economico l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente definito dal D.Lgs.31 marzo 1998 e ss.mm.ii. è integrato dai documenti elencati al precedente art.4.

Il richiedente concorre con tutto il reddito di cui dispone compreso quello non rilevante a fini fiscali: la pensione di inabilità, la pensione per ciechi e sordomuti, l'indennità di accompagnamento, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC, la rendita INAIL e gli assegni terapeutici... alla copertura del costo della retta di ricovero, decurtato di una quota per esigenze personali, di cui all'art. 10. Sono anche computati gli importi a carico dei parenti ex art. 433 C.C.

Ai fini del presente regolamento, per situazione economica del beneficiario si intende la somma dell'ISE e degli emolumenti di cui al comma precedente

ARTICOLO 8

(Validità della situazione economica dichiarata)

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Eventuali variazioni positive/negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e/o patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione- devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al C.S.S.M., entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

ARTICOLO 9

(Determinazione dell'entità dell'integrazione a carico del C.S.S.M.)

L'entità dell'integrazione della retta da parte del C.S.S.M. è pari alla differenza tra la situazione economica del beneficiario, di cui all'art. 7 e l'entità della retta, commisurata nell'importo massimo di € 1.000,00.

Il suddetto importo mensile potrà essere annualmente rivisto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Le persone già ospitate in struttura residenziale e/o semiresidenziale, con incapacità economica a far fronte alle rette in modo autonomo, possono far richiesta di integrazione retta; il Consorzio si riserva di procedere all'erogazione limitatamente agli stanziamenti previsti annualmente dal Bilancio di previsione, sulla base dell'eventuale lista d'attesa redatta considerando le priorità di cui all'allegato al presente regolamento.

Qualora, successivamente all'attivazione dell'integrazione retta, al beneficiario della stessa venga corrisposta retroattivamente l'indennità di accompagnamento o altre provvidenze legate alla minorazione dello stesso, il soggetto dovrà provvedere, nei limiti delle indennità riconosciute, a restituire al Consorzio quanto percepito a titolo di integrazione retta.

ARTICOLO 10

(Franchigia)

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva. Ai beneficiari dell'integrazione retta viene di norma lasciata a disposizione una quota per le spese personali, fino ad un massimo di € 70,00 mensili, salvo casi particolari e opportunamente documentati. Tale somma potrà essere annualmente indicizzata.

ARTICOLO 11

(Richiesta di parere al comune di residenza)

Prima dell'erogazione dell'integrazione retta l'istruttoria viene trasmessa al Comune di residenza del beneficiario che, entro 20 giorni dal ricevimento, può effettuare eventuali segnalazioni e fornire ulteriori informazioni; decorso tale termine senza segnalazioni, l'integrazione viene erogata.

ARTICOLO 12
(Controlli)

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il C.S.S.M. può effettuare controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ARTICOLO 13
(Situazioni particolari-Deroghe)

Potranno venire prese in considerazione eventuali situazioni di particolare gravità segnalate dall'Assistente Sociale territorialmente competente, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, con decisione del Direttore.

ARTICOLO 14
(Reclami)

Le istanze di reclamo devono essere presentate per iscritto agli Uffici Amministrativi presso la sede del C.S.S.M., Via S. Pio V 6/8 in Mondovì e devono contenere tutti gli elementi necessari relativi all'interessato ed alla pratica o procedimento amministrativo che lo riguardano.
Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

ARTICOLO 15
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato, si rinvia al D.lgs 109/98 come modificato dal D.lgs 130/2000 e ai relativi decreti attuativi.
Il presente regolamento si applica integralmente alle richieste di integrazione retta presentate da parte di cittadini adulti/anziani parzialmente autosufficienti con decorrenza 01.03.2012;

ARTICOLO 16
(Recuperi e rivalse)

Qualora vengano segnalati dal Comune di residenza o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi, ma dovuti allo stesso, il Consorzio può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi. L'assistito e/o parenti tenuti agli alimenti saranno informati di questa eventualità di recupero del contributo sottoscrivendo la domanda di integrazione retta. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti tenuti agli alimenti che hanno sottoscritto l'impegno, il Consorzio sospende l'erogazione del contributo. E'

fatta salva l'azione di rivalsa del Consorzio per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione economica.

ARTICOLO 17 ***(Graduatorie)***

Nel caso in cui i fondi disponibili, non permettano l'accoglimento immediato di tutte le domande verrà costituita apposita graduatoria di attesa (vedi Allegato 1 al presente Regolamento), indipendentemente dal fatto che la persona si trovi a casa o in struttura.

Per la predisposizione della graduatoria degli idonei vengono stabiliti i seguenti criteri:

1. Punteggio della scheda di valutazione compilata dall'Assistente sociale competente;
2. A parità di punteggio viene considerata la data di presentazione della richiesta al servizio.

La graduatoria viene aggiornata in base all'inserimento dei nuovi valutati e delle modifiche delle situazioni già in lista d'attesa. (es: decessi, trasferimenti)

ARTICOLO 18 ***(Pubblicità del regolamento)***

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma I, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento verrà altresì inviato a tutti i Comuni del C.S.S.M.

ARTICOLO 19 ***(Entrata in vigore)***

Il presente regolamento si applica a tutti gli utenti che hanno fatto domanda di integrazione retta antecedente a marzo 2012.

Allegato 1) al Regolamento per l'erogazione delle integrazioni rette di ricovero in strutture residenziali

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTEGRAZIONE RETTA

Nel caso in cui i fondi disponibili non permettano l'accoglimento immediato di tutte le domande verrà costituita una graduatoria di attesa indipendentemente dal fatto che la persona si trovi a casa o in struttura.

Per la predisposizione della graduatoria degli idonei vengono stabiliti i seguenti criteri:

1. Punteggio della scheda di valutazione compilata dall'Assistente sociale competente;
2. A parità di punteggio viene considerata la data di presentazione della domanda al servizio.

SCHEDA 1)

**VALUTAZIONE DOMANDE DI INTEGRAZIONE RETTA
SOGGETTI NON ANCORA INSERITI IN STRUTTURA**

(punteggio massimo:10 punti)

SIG./SIG.RA:.....

CONDIZIONE SOCIALE (max 4 punti)	
4	Soggetto solo o con rete familiare altamente problematica e/o inesistente
3	Soggetto fragile con rete di supporto soltanto parziale e/o sporadica
2	Soggetto fragile e con rete di riferimento extrafamiliare (vicini, volontariato) che non garantiscono continuità assistenziale
1	Soggetto con buona rete familiare, ma care-giver lontano o con impegni lavorativi
0	Soggetto autonomo e con buona rete. Figli care-giver supportanti

LA CONDIZIONE ABITATIVA

CONDIZIONE ABITATIVA (MAX 4 punti)	
4	Persona sfrattata o senza fissa dimora, clochard. Ultima residenza Comune del Consorzio.(passare alla valutazione condizioni economiche
3	Casa totalmente inadeguata (diroccata/roulotte). Servizi igienici e riscaldamento assenti
2	Casa isolata o in borgata con servizi igienici e riscaldamento assenti/inutilizzabili/pericolosi/ pessimi
1	Casa sufficientemente adeguata con situazione igienica scadente
0	Casa adeguata con situazione igienica e riscaldamento adeguati, assenza di barriere architettoniche

CONDIZIONI ECONOMICHE (MAX 2 punti)	
2	Reddito pari / inferiore al minimo INPS
1	Reddito superiore al minimo INPS e inferiore al doppio
0,5	Reddito superiore al doppio del minimo INPS
0	Reddito superiore a € 1.000,00 mensili

SOMMA TOTALE	.../10
---------------------	---------------

ASSISTENTE SOCIALE:.....

SCHEDA 2)

**VALUTAZIONE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SOGGETTI
GIÀ' INSERITI IN STRUTTURA**
(punteggio massimo:10 punti)

SIG./SIG.RA:.....

SOGGETTO INSERITO IN STRUTTURA (max 10 punti):	
10	Superiore a 10 anni
9	Superiore a 9 anni
8	Superiore a 8 anni
7	Superiore a 7 anni
6	Superiore a 6 anni
5	Superiore a 5 anni
4	Superiore a 4 anni
3	Superiore a 3 anni
2	Superiore a 2 anni
1	Superiore a 1 anno
0	Inferiore o fino ad 1 anno

SOMMA TOTALE	.../10
---------------------	---------------

ASSISTENTE SOCIALE:.....